



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Tecnico

Servizio Pianificazione servizi trasporto, Controllo Trasporto privato – Energia – Protezione Civile

DETERMINAZIONE N° **1387** del 17 LUG. 2020

OGGETTO: Autorizzazione al transito di macchina agricola eccezionale targa AL851V - ditta "FURNO SILVANA" con sede in San Nicola Manfredi (BN).

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con l'art. 12 della L.R. 7 agosto 2019, n.16, la Regione Campania con decorrenza 1° gennaio 2020 ha conferito alle Province, tra l'altro, le funzioni amministrative di competenza regionale concernenti il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione dei trasporti e dei veicoli eccezionali o in condizioni di eccezionalità di cui all'articolo 10, comma 6, del decreto legislativo 285/1992 su tutta la rete viaria regionale, provinciale e comunale;

- con D.G.R. n. 572 del 19 novembre 2019 sono state emanate le linee guida recanti indirizzi e criteri direttivi per l'esercizio delle funzioni in materia;

Vista l'istanza del 29/06/2020 della sig.ra Furno Silvana, nata a Benevento (BN) il 01/12/1971, acquisita al prot. al n.15341 del 30/06/2020, in qualità di titolare della ditta in oggetto, con la quale ha richiesto l'autorizzazione al transito, per un numero indefinito di viaggi nel periodo dal 01.07.2020 al 20.09.2020, lungo le strade statali, provinciali e comunali di competenza della Regione Campania di seguito indicate:

Comune di San Nicola Manfredi (BN): strada comunale via Centofontane;
S.P. n.28, da San Nicola Manfredi fino all'incrocio con la S.S. n.7;
S.S. n.7, dall'incrocio con la S.P. n.28 fino all'uscita Benevento Stadio;
Comune di Benevento, strada comunale dall'uscita Benevento Stadio fino all'innesto della S.P. n.9;
S.P. n.9, che verrà percorsa per circa km. 3

del veicolo: MIETITREBBIA ECCEZIONALE

TARGA: AL851V

Lunghezza m. 8,56 – Larghezza m. 3,91 – Altezza m. 3,80 – Peso kg. 11300 – Assi n. 2;

Viste le dichiarazioni rese contestualmente all'istanza dalla titolare dell'impresa individuale, sig.ra Furno Silvana;

Vista la successiva nota integrativa della stessa sig.ra Furno Silvana del 15/07/2020, acquisita al prot. al n.16883 in pari data, con la quale è stata apportata una rettifica all'anzidetta richiesta relativamente all'itinerario del transito in oggetto, con l'esclusione della S.S. n. 7, della strada del comune di Benevento e della S.P. n.9;

Visto il nulla osta al transito sulle strade provinciali di competenza del Servizio Viabilità 2 della Provincia di Benevento, prot. n.15821 del 06/07/2020, in riscontro alla richiesta prot. n.15493 del 01/07/2020 (all.1);

Visto il nulla osta al transito sulle strade comunali di competenza del Comune di San Nicola Manfredi (BN), prot. n.3675 del 06/07/2020, acquisito al prot. al n.16171 del 08/07/2020, in riscontro alla richiesta prot. n.15495 del 01/07/2020 (all.2);

Visto l'art. 104, c. 8, del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992;

Visto l'art. 268 del D.P.R. n. 495 del 16/12/1992;

Visti i Decreti del Presidente della Provincia n.1 del 09.01.2020 e n.2 del 16.01.2020, che hanno conferito l'incarico di Dirigente del Settore Tecnico all'Ing. Angelo Carmine Giordano;

Tenuto conto che la massa complessiva del veicolo e la distribuzione della massa sugli assi dello stesso non determina il superamento dei limiti di massa di cui all'art. 104 comma 4 del D.lgs. n. 285/92 e quindi condizioni di maggiori usura delle strade;

Ritenuto, per la completa istruttoria, che ricorrano tutte le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione in oggetto, con le prescrizioni di seguito indicate;

Dato atto che non sussistono in capo ai firmatari del presente atto, elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi, neppure potenziale, come contemplato dall'art. 6 del D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 e dall'art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 3 del 13/01/2014;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

per tutto quanto sopra

D E T E R M I N A

- di autorizzare la ditta "**FURNO SILVANA**", con sede in San Nicola Manfredi (BN), via Centofontane n.03, a transitare con la mietitrebbia eccezionale targata AL851V, Lunghezza m. 8,56 – Larghezza m. 3,91 – Altezza m. 3,80 – Peso kg. 11300 – Assi n. 2

lungo il seguente percorso stradale di andata e ritorno:

Comune di San Nicola Manfredi (BN): strada comunale via Centofontane;
S.P. n.28, da San Nicola Manfredi fino all'incrocio con la S.S. n.7.

- La presente autorizzazione è valida **a decorrere dalla data della presente determinazione e fino al 20.09.2020** e per un numero illimitato di transiti, esclusi i giorni in cui il traffico risulti vietato in virtù delle disposizioni delle competenti autorità.
- E' fatto obbligo alla suddetta ditta FURNO SILVANA, fermo restando l'osservanza delle prescrizioni di norma vigenti, di attenersi alle condizioni di cui al presente atto e alle prescrizioni indicate nei nulla osta rilasciati dagli enti competenti, sopra richiamati, allegati all'autorizzazione, di cui costituiscono parte integrante ed alle seguenti ulteriori prescrizioni:
 1. la ditta titolare dell'autorizzazione deve accertare direttamente, sotto la propria responsabilità, la permanenza delle condizioni di percorribilità da parte del veicolo di tutti gli itinerari prescelti, nonché l'esistenza di eventuali limitazioni, anche temporanee, presenti lungo lo stesso, per tutto il periodo di durata della presente autorizzazione. Dovrà essere cura del conducente il veicolo, accertarsi che il transito del trasporto o veicolo eccezionale per peso su opere d'arte avvenga in modo tale che non sia presente su ciascuna opera d'arte o singola campata del viadotto un altro veicolo o trasporto eccezionale. Inoltre è fatto obbligo alla stessa ditta di accertare preventivamente l'esistenza lungo il percorso prescelto di eventuali impedimenti nel senso dell'altezza e/o larghezza, assicurando lungo l'intero itinerario i franchi liberi di 0,40 m. nel senso dell'altezza e 0,20 m. per lato nel senso della larghezza;
 2. per il veicolo in oggetto, eccedendo la larghezza di m. 3,20, è prescritta la scorta tecnica, che deve essere realizzata dalla ditta titolare dell'autorizzazione mediante un autoveicolo in disponibilità della stessa che precede il mezzo eccezionale a distanza non inferiore a 75 m. e non superiore a 150 m., equipaggiato con il dispositivo a luce lampeggiante gialla o arancione di tipo approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il cui conducente segnala con un drappo rosso la presenza e l'ingombro della macchina agricola agli utenti della strada;
 3. nel caso in cui la larghezza del veicolo autorizzato sia superiore a quella della corsia di marcia, la macchina agricola/operatrice dovrà essere accostata al margine destro della carreggiata per dar modo agli altri veicoli incrocianti di oltrepassare il veicolo eccezionale autorizzato;
 4. il veicolo autorizzato al transito dovrà mantenersi costantemente sulla sua destra ad una velocità contenuta atta a garantire la sicurezza del pubblico transito;
 5. per le mietitrebbie la larghezza durante la marcia è quella del veicolo senza la barra falciante che deve essere smontata e caricata su apposito carrello eventualmente accodato alla macchina, ovvero deve essere quella della macchina con la barra falciante le cui parti salienti devono essere raccolte e/o protette;

6. nel caso di traino di rimorchi, carrelli o macchine operatrici agricole, il titolare dell'autorizzazione è tenuto ad effettuare la verifica della compatibilità gancio occhio prima dell'immissione in circolazione del convoglio;
 7. il conducente della macchina agricola eccezionale deve avere con sé la presente autorizzazione da esibire, a richiesta, agli organi preposti alla vigilanza stradale;
 8. il transito dovrà effettuarsi esclusivamente in condizioni di buona visibilità;
 9. la circolazione del mezzo agricolo o convoglio agricolo avviene a rischio e pericolo della ditta intestataria della presente autorizzazione. La Provincia di Benevento non assume alcuna responsabilità sia civile che penale per eventuali danni arrecati o subiti dal mezzo stesso a causa di deficienze dei manufatti stradali, del corpo e del piano viabile, né per le conseguenze su persone e/o cose per causa di eventuali incidenti;
 10. ogni danno prodotto alle strade percorse e alle relative pertinenze, come pure ogni danno arrecato al traffico o comunque a terzi, dovrà essere risarcito a totale cura e spese della ditta in oggetto, restandone la Provincia di Benevento sollevata ed indenne in modo assoluto;
 11. la macchina agricola deve essere munita dei dispositivi di segnalazione previsti dagli artt. 265 e 266, del D.P.R. n. 495/1992 e ss. mm. ed ii.;
 12. Il rilascio della presente autorizzazione è subordinato al completo ed integrale adempimento, da parte della ditta, di tutte le condizioni in essa contenute e di tutte le norme e disposizioni legislative vigenti o di quelle che dovessero essere emanate nel periodo di validità della autorizzazione medesima, in materia di trasporti eccezionali.
- La Provincia di Benevento si riserva la facoltà di revocare o sospendere l'efficacia della presente autorizzazione in qualunque momento, quando questa risulti incompatibile con la conservazione delle strutture stradali, con la stabilità dei manufatti, per sopraggiunti motivi di pubblico interesse o laddove obiettive esigenze di sicurezza della circolazione lo richiedano.

L'Istruttore Amm.vo
(Romano Caporaso)



Il Responsabile del Servizio
(Dott. Gianpaolo Signoriello)



Il Dirigente
(Ing. Angelo Carmine Giordano)



Il primo punto è che la...

Il secondo punto è che...

Il terzo punto è che...

Il quarto punto è che...

Il quinto punto è che...

Il sesto punto è che...

Il settimo punto è che...

Il ottavo punto è che...

Il nono punto è che...

Il decimo punto è che...



PROVINCIA DI BENEVENTO
REGISTRO UFFICIALE

Protocollo: 0015821 D

Data: 06/07/2020

Ora: 11:37

AL SERVIZIO PIANIFICAZIONE
SERVIZI TRASPORTO
SEDE

OGGETTO : Rif. Vostra nota prot. 15493 del 01/07/2020 .-
Richiesta nulla - osta al transito sulle strade Provinciali di competenza, funzionale al rilascio di autorizzazione periodica per macchina agricola eccezionale – art. 104 c. 8 D. Lgs n. 285 del 30/04/1992 – Ditta FURNO Silvana.- Comunicazione a riscontro

La presente a riscontro della nota in epigrafe, prot. 15493 del 01/07/2020 , con la quale, come da richiesta della ditta FURNO Silvana, si chiede il NULLA OSTA al transito, sulle strade di competenza di questo Ente, SS. PP. n° 9 e 28, ricadenti nel Comparto n. 1. “Hinterland Benevento” per passaggio di macchina agricola eccezionale.-

Per quanto sopra, si esprime N. O. al passaggio della macchina agricola eccezionale “mietitrebbia CLAAS-DOMINATOR 198H” targata AL851V lungo le SS.PP. n. 28 “S. Giovanni Marcopio” e n. 9 “Maccabei – Fondo Valle Sabato” per i tratti indicati nell’istanza.

Considerato tuttavia che la Provincia di Benevento allo stato, non ha ancora deliberato un elenco delle “strade percorribili” sul territorio Provinciale, il NULLA OSTA per il transito sulle citate arterie, ad eccezione dei tratti chiusi al traffico, come sopra meglio specificato, resta comunque vincolato al verificarsi delle seguenti condizioni:

ART. 1 – al pieno rispetto degli obblighi e delle limitazioni localmente imposti ed evidenziati dalla segnaletica apposta, alla compatibilità della stabilità dei manufatti ed alla osservanza delle norme del vigente Nuovo Codice della Strada;

ART. 2 - il transito dovrà effettuarsi in condizioni di buona visibilità;

ART. 3 – Nel caso di transito nelle ore notturne è fatto obbligo di scorta tecnica munita di efficace dispositivo di segnalazione luminosa con le modalità previste dall’art. 268, comma 4 del D.P.R. N. 495/92e ss. mm. ii.;

ART. 4 – il N. O., può essere revocato o sospeso, totalmente o parzialmente, in qualunque momento, ove obiettive esigenze di traffico e sicurezza alla circolazione lo richiedano;

ART. 5 – La circolazione del mezzo agricolo o convoglio agricolo/ veicolo, avviene a rischio e pericolo della ditta. La Provincia di Benevento NON assume alcuna responsabilità sia civile che penale per eventuali danni arrecati o subiti dal mezzo stesso a causa di deficienze dei manufatti stradali, del corpo e del piano viabile, né per le conseguenze su persone e/o cose per causa di eventuali incidenti;

ART. 6 – il rilascio del NULLA OSTA è condizionato inoltre alla preventiva ricognizione, da parte della ditta intestataria, di ogni percorso da effettuare, per accertare che il transito possa essere eseguito regolarmente e con sicurezza al fine di non urtare gli eventuali impedimenti nel senso dell’altezza e/o larghezza, assicurando lungo l’intero itinerario i franchi liberi di 0,40 m. nel senso dell’altezza e di 0,20 m. per lato, nel senso della larghezza;

ART. 7 – Ogni danno prodotto alle Strade Provinciali percorse e alle relative pertinenze, come pure ogni danno arrecato al traffico e comunque a terzi, dovrà essere risarcito a totale cura e spese dalla ditta intestataria , restandone la Provincia di Benevento sollevata ed indenne nel modo più assoluto;

ART. 8 – Il NULLA OSTA è comunque subordinato allo stato di transitabilità delle strade, da accertare da parte del titolare della ditta richiedente ;

ART. 9 – La macchina agricola deve essere munita dei dispositivi di segnalazione previsti dagli art. 265 e 266 del D.P.R. 495/92 e ss. mm. ii.;

ART. 10 – Il veicolo che supera la larghezza di m. 3.200 dovrà essere accompagnato da scorta tecnica con le modalità previste dall'art. 268 comma 4 del D.R.R. n. 495/92;

ART. 11 – è vietata la circolazione sulle banchine stradali e comunque in qualsiasi parte della strada esterna alla carreggiata;

ART. 12 – pagamento dell'indennizzo per la maggiore usura della sede viabile dell'importo stabilito dall'ufficio preposto a favore della Provincia di Benevento ;

ART. 13 – Il conducente del veicolo o trasporto , dovrà essere munito dell'autorizzazione rilasciata dall'ufficio competente, da esibire a richiesta agli organi competenti in materia di Polizia Stradale;

ART. 14 – gli itinerari stradali le cui dimensioni trasversali non garantiscono un franco libero del mezzo del convoglio agricolo rispetto ai limiti di corsia di almeno m. 0,20 per lato è comunque fatto obbligo di scorta tecnica con le modalità di cui all'art. 268 , comma 4 del D.P.R. N. 495/92.-

il presente NULLA OSTA ha validità dal 01 luglio 2020 al 20 luglio 2020, fatto eccezione per i giorni in cui fosse vietata la circolazione per legge o per disposizioni delle competenti autorità;

Con i migliori saluti

Il Tecnico Istruttore
Geom. Carmine RANDELLI

Il Dirigente
Ing. Angelo Carmine GIORDANO

COMUNE DI SAN NICOLA MANFREDI (BN)

Te. 0824-56021

Prot.n° 3675

Alla Provincia di
Benevento

Oggetto: Nulla osta per il transito sulle strade comunali per macchina agricola eccezionale art.104 c.8 DLgs n. 285 del 30.04.1992.Legge Regione Campania n.16 del 07.08.2019. art 12 c.1 , lett.c Ditta FURNO SILVANA.-

In riscontro alla nota pervenuta in data 02.07.2020 prot. 3618 al Comune di San Nicola Manfredi

IL SINDACO

dà il nulla osta per il transito sulle strade comunali per macchina agricola eccezionale art.104 c.8 DLgs n. 285 del 30.04.1992.Legge Regione Campania n.16 del 07.08.2019. art 12 c.1 , lett.c Ditta FURNO SILVANA.-

San Nicola Manfredi lì 06.07.2020

**IL SINDACO**

Dr. Fernando Errico

COMUNE DI SAN NICOLA MANFREDI (BN)

Tel. 0854-28021

Faint, illegible text, possibly a stamp or header.

Faint, illegible text at the bottom left corner.